

## ALLEGATO "A" AL N. 18.827 DI RACC.

### STATUTO

dell'Unione Nazionale dei Contoterzisti Agromeccanici ed Industriali

#### COSTITUZIONE E SEDE

**Art.1** - E' costituita l'"Unione Nazionale dei Contoterzisti Agromeccanici ed Industriali", con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 87.

L'Unione è un'organizzazione sindacale di categoria, è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro.

#### SCOPI

**Art.2** - L'Unione rappresenta e tutela le imprese, gli imprenditori e i lavoratori autonomi che svolgono lavorazioni agromeccaniche, industriali ed affini svolte per conto terzi.

A tale scopo:

- a) rappresenta la categoria nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- b) concorre a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo;
- c) promuove e coordina l'attività dei soci aderenti; stabilisce i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale; li assiste nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; interviene ad assicurare, nell'ambito della categoria, l'armonico temperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;
- d) procede alla stipulazione di contratti di lavoro ed economici ed assiste gli associati nella trattazione e definizione di controversie di lavoro ed economiche ai fini dell'unità di indirizzo;
- e) promuove ed attua ricerche e studi economici, sociologici e statistici di interesse della categoria, nonché iniziative per la realizzazione di programmi e piani generali di lavoro;
- f) promuove, studia e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
- g) promuove ed attua iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l'elevazione sociale e culturale delle stesse;
- h) cura le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicistico ed editoriale;
- i) favorisce lo sviluppo ed il progresso della categoria e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad organismi, costituiti o da costituire allo scopo;
- j) prende accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri enti ed organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
- k) promuove ed organizza sezioni di settore;
- l) promuove e verifica le soluzioni e le iniziative per realizzare idonee forme di razionalizzazione ed integrazione di funzioni e servizi fra i soci;
- m) provvede alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza della categoria rappresentata sia ritenuta necessaria ed utile al conseguimento dei fini statutari;
- n) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo, valgano a raggiungere gli

scopi sociali;

o) attua tutte quelle iniziative di carattere tecnico, economico, amministrativo e assistenziale che gli organi sociali avranno regolarmente deliberato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Unione può inoltre intraprendere altre iniziative, come quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, ad istituzioni specializzate o ad altri organismi di qualsiasi natura;
2. istituire collegi di conciliazione o di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra gli associati;
3. sottoscrivere e detenere quote di partecipazione a società, consorzi ed enti vari.

### **ASSOCIATI**

**Art.3** - Sono soci dell'**Unione**:

- a) le Associazioni territoriali che perseguono finalità analoghe o compatibili con quelle di cui al precedente art. 2;
- b) ogni altra struttura organizzativa, in qualsiasi forma costituita, che non persegua finalità in contrasto con gli scopi di cui all'art. 2 anche se aderente e/o facente parte di altre organizzazioni di categoria;
- c) le singole imprese non appartenenti ad una analoga associazione territoriale di categoria.

Gli statuti adottati dai soci aderenti all'**Unione** debbono perseguire scopi compatibili con quelli fissati nel presente statuto.

### **DOMANDA DI AMMISSIONE**

**Art.4** - La domanda di ammissione all'**Unione**, in qualità di socio, deve essere firmata dal legale rappresentante e corredata:

1. nel caso dei soci di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3:
  - a) dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente, nonché degli eventuali regolamenti attuativi;
  - b) dell'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi;
  - c) del numero delle imprese associate e dell'indicazione delle attività svolte da ciascuna di esse, nonché di altri dati riguardanti le loro caratteristiche economico-strutturali più significative, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) di ogni altra documentazione eventualmente richiesta;
2. nel caso dei soci di cui alla lettera c) dell'art.3: dell'iscrizione al Registro Imprese competente per territorio.

E' fatto obbligo al socio di notificare all'**Unione**, entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che abbiano a riguardare l'assetto, la struttura e la forma giuridica.

La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto, di impegno al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello statuto stesso, di osservanza scrupolosa della disciplina associativa nonché di tutte quelle disposizioni e norme che saranno deliberate dagli organi sociali.

### **AMMISSIONE**

**Art.5** - Dell'ammissione a far parte dell'**Unione**, decide il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti.

La relativa delibera deve essere notificata al richiedente mediante lettera raccomandata o PEC.

### **DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

**Art.6** - Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del Consiglio di Amministrazione, si intende costituito a tempo indeterminato e non può esse-

re disposto per un periodo temporaneo.

Ai fini del rispetto del dettato del D.Lgs. 460/97 sono inserite le seguenti clausole:

- a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della L. 23 dicembre 2006 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) Intramissibilità della quota o contributo associativo ad altri soggetti e non rivalutabilità della stessa;
- d) Non vengono posti vincoli in ordine alla eleggibilità degli organi amministrativi ed inoltre sono rispettati i requisiti di cui alla lettera c) ed e) dell'art. 111 DPR 917/86 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

**Art.7** - L'esercizio dei diritti associativi spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

#### **OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

**Art.8** - I soci sono tenuti all'osservanza scrupolosa e leale degli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, ivi compreso il versamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Essi si obbligano all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dall'Unione ed in particolare al pieno rispetto dei contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro stipulati.

I soci sono tenuti a fornire all'**Unione** tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad essi richiesti ai fini contributivi, statistici e quant'altro utile per la rappresentanza della categoria.

#### **CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

**Art.9** - La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente che deve pervenire all'**Unione** entro il 31 Luglio, con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo;
- b) per cessazione della attività esercitata;
- c) per espulsione motivata da inadempienze o da comportamenti non conformi agli obblighi di cui all'art.8.

#### **ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

**Art.10** - Sono organi dell'**Unione**:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ASSEMBLEA GENERALE**

**Art.11** - L'Assemblea generale è costituita dai Presidenti delle Associazioni territoriali associate - ovvero da chi possa legalmente rappresentarle in base alle rispettive disposizioni statutarie - nonché dai legali rappresentanti delle singole Imprese associate.

Ogni associato all'Unione potrà farsi rappresentare nell'Assemblea generale mediante delega ad altro associato.

In ogni caso il portatore di delega non può rappresentare più di un associato.

Ogni associato partecipante all'Assemblea, in proprio o per delega, ha diritto ad un numero di voti che viene determinato da un apposito regolamento, precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, in via ordinaria, deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche al di fuori della sede sociale, entro il mese di giugno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e tutte le volte che almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto ne faccia richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'**Unione** ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere in ordine di anzianità di età.

Le deliberazioni prese in Assemblea in conformità del presente statuto obbligano tutti gli associati, anche non intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione che viene designato di volta in volta dall'Assemblea.

### **CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

**Art.12** - L'Assemblea generale è convocata con lettera spedita al domicilio degli associati, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Nella lettera di convocazione, redatta a cura del Presidente, devono essere indicati il luogo, la data, l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione e l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti agli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti mediante votazione palese o segreta col sistema che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Qualora all'ordine del giorno siano poste modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Unione, l'Assemblea dovrà ritenersi validamente costituita anche in seconda convocazione, quando siano presenti rispettivamente almeno la metà degli associati.

### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

**Art.13** - Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la designazione del Presidente, dei membri effettivi ed eventuali supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) l'approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività dell'**Unione**;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- e) l'esame delle istanze ad essa dirette, anche relative a delibere assunte degli altri organi istituzionali e le relative decisioni;
- f) l'approvazione del regolamento per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti;
- g) le modificazioni dello statuto;
- h) lo scioglimento dell'**Unione** e la nomina dei liquidatori.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **COSTITUZIONE - DURATA - FUNZIONAMENTO**

**Art.14** - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea e scelti tra i rappresentanti legali o delegati delle Associazioni territoriali facenti parte dell'Unione.

Uno dei membri può essere persona esterna di provata capacità tecnica, ammini-

strativa e di rappresentanza sindacale, particolarmente esperta nel settore agro-meccanico.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso.

In caso di cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, essi saranno sostituiti con altri che dureranno in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati, mediante cooptazione fra i primi dei non eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto; entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata dal Presidente l'Assemblea per le decisioni conseguenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed il Segretario generale dell'Unione; partecipano inoltre, ove espressamente invitati dal Presidente e comunque senza diritto di voto, persone di particolare competenza su determinati argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Quando si tratti di decisioni riguardanti la nomina del Presidente e del Vice Presidente, la nomina e la revoca del Segretario generale, ovvero di proposte circa le modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione ad eccezione per quanto concerne le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative a persone, nel qual caso si procede secondo le deliberazioni prese di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

#### **RIUNIONI**

**Art.15** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno ed ogni qual volta lo disponga il Presidente, ovvero ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera o fax spedita almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione;
- b) gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente o con mezzo equivalente, con preavviso di almeno due giorni.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di questi, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, che viene designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ATTRIBUZIONE E COMPITI**

**Art.16** - Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite, oltre a quanto espressa-

mente previsto dai singoli articoli dello statuto, le seguenti funzioni:

- a) elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- b) la nomina e la revoca del Segretario generale;
- c) la nomina e la revoca del personale impiegatizio dell'**Unione** fissandone le retribuzioni e le mansioni, su proposta del Segretario Generale;
- d) la gestione dell'**Unione** in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- e) la determinazione dei contributi associativi;
- f) la determinazione dei parametri omogenei per la quantificazione dei diritti di voto in sede assembleare;
- g) la predisposizione della relazione ai bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre al voto assembleare, dopo l'approvazione sia di quello preventivo, con allegato il piano di riparto dei contributi, che di quello consuntivo;
- h) la delibera sull'ammissione ed espulsione degli associati;
- i) la delibera su tutte le questioni non riservate dal presente Statuto all'Assemblea dei soci.

#### **IL PRESIDENTE**

**Art.17** - Il Presidente dell'**Unione** è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'**Unione** nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- 1) convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne presiede le riunioni e provvede per l'attuazione delle relative decisioni;
- 2) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'**Unione** ed è responsabile della predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo;
- 3) ha la firma sociale che potrà delegare, al Vice Presidente, a membri del Consiglio di Amministrazione o al Segretario generale;
- 4) compie tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'**Unione** ed il conseguimento dei fini statutari;
- 5) sottoscrive tutti gli atti amministrativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) può delegare per la rappresentanza dell'**Unione** presso terzi, il Vice Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione o il Segretario generale.

#### **VICE PRESIDENTE**

**Art.18** - Il Vice Presidente dell'**Unione** eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e quindi, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o gli conferisca apposita delega.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### **COSTITUZIONE - DURATA - FUNZIONAMENTO**

**Art.19** - Il collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, da due membri effettivi ed eventualmente da due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione dei membri effettivi, con priorità in ordine di età anagrafica.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è designato dall'Assemblea la quale ne attribuisce

le relative cariche.

A membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere elette persone esterne all'Unione con preferenza per gli iscritti agli albi professionali dei Revisori Contabili per quanto riguarda il Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica sociale in seno all'**Unione**.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I Revisori dei conti, anche individualmente, hanno la facoltà di prendere visione in qualsiasi momento dei libri contabili e di vigilare sulla gestione dell'Associazione, redigere la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

La carica dei Revisori dei Conti non è retribuita, ad eccezione dei membri esterni all'Unione.

### **ATTRIBUZIONI E COMPITI**

**Art.20** - I Revisori dei Conti hanno il compito di :

- a) curare la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
- b) verificare la regolare tenuta della contabilità dell'**Unione** dei relativi libri;
- c) redigere la relazione sul Bilancio.

### **DIREZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art.21** - Alla direzione degli uffici dell'Unione può essere preposto un Segretario generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di coordinarne l'attività.

Al Segretario generale è affidata la custodia:

- a) dei libri e registri prescritti dalla legge;
- b) dei documenti, di qualsiasi natura, riguardanti l'attività dell'**Unione**;
- c) del libro soci;
- d) dei libri dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta, redatti in conformità delle norme dettate dal presente statuto.

Il Segretario generale:

- a) sovrintende a tutti gli uffici dell'**Unione** e ne coordina l'attività;
- b) attua le disposizioni del Presidente e lo coadiuva nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'**Unione**;

c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, proponendo le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

d) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'**Unione** e redige il bilancio consuntivo e quello preventivo;

e) cura la tenuta dei libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio;

f) propone l'assunzione, la qualifica ed il licenziamento del personale dipendente dell'**Unione**.

Al Segretario generale può essere delegata dal Consiglio la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso gli istituti di credito, sia presso gli uffici dei conti correnti postali.

In caso di sua mancata nomina il Presidente attribuisce i compiti di cui al presente articolo a persone all'uopo individuate tra il personale o i delegati dell'**Unione**.

### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art.23** - Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque pervengono all'**Unione** a qualsiasi titolo, nonché dai proventi delle quo-

te associative e da eventuali eccedenze di attività derivanti dalle gestioni annuali, dalle elargizioni o dai contributi da parte di enti pubblici, privati, consorzi, persone fisiche o società sotto qualsiasi forma costituite.

L'adesione all'**Unione** non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento dei contributi associativi annui.

E' comunque facoltà degli aderenti all'**Unione** di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti dei contributi annuali e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né rimborsabili in nessun caso e pertanto, nemmeno in caso di scioglimento dell'**Unione** né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'**Unione** può farsi luogo alla richiesta del rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'**Unione** può emettere titoli di solidarietà.

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

**Art.24** - L'esercizio finanziario dell'**Unione** va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il bilancio economico e la situazione patrimoniale da presentarsi, entro i sei mesi successivi, all'Assemblea generale, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti. Entro la stessa data dovrà essere predisposto il bilancio preventivo annuale accompagnato dal piano di riparto dei contributi associativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **AVANZI DI GESTIONE**

**Art.25** - L'**Unione** ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o di accantonarli a patrimonio sociale.

All'**Unione** è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'**Unione** stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art.26** - L'Assemblea, che abbia con la maggioranza di cui all'art.13 del presente statuto, deliberato lo scioglimento dell'**Unione**, provvederà alla sua messa in liquidazione nominando un collegio di liquidatori composto da almeno due membri, anche non soci, determinandone i poteri ed i compensi.

L'**Unione** ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 190, art.3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **CLAUSOLA ARBITRALE**

**Art.27** - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro si farà ricorso al Presidente del Tribunale di Roma.

## **LEGGI APPLICABILI**

**Art.28** - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle vigenti norme speciali.

F.to: Merlin Damiano; Demicheli Clevio; Carapia Gabriele; Giuliano Chioetto; Rota Claudio; Aproniano Tassinari; Tamburini Roberto; Francesco la Gamba; Fabrizio Canesi; Scozzoli Roberto; Stefano Zanellato (L.S.).